



## COMUNE DI VIZZINI Città Metropolitana di Catania

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE (nominata con D.P.R. 09.08.2018, ai sensi dell'art 252 del D.Lgs n. 267/00)**

**N. 11 del 23.02.2022**

Oggetto: Credito di € 36.483,55 vantato dal creditore Avolina Concetta e figli Esclusione dalla massa passiva.

L'anno duemilaventidue il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 15,00 e segg., presso la sede municipale del Comune di Vizzini e in modalità telematica, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata con D.P.R del 09.08.2018, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art.252 del D.Lgs n. 267/00, con l'intervento dei signori

COMPONENTI LA COMMISSIONE	PRESENTE	ASSENTE
PULVIRENTI dott. ALFIO	X	
STELLA avv. CHIARA (da remoto)	x	
RICHICHI rag. LEONARDO	X	

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n.13 del 09.05.2018,esecutiva, è stato dichiarato il dissestofinanziario del Comune di Vizzini;
- con Decreto del Presidente della Repubblica in data 09.08.2018 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- in data 05 settembre 2018 il suddetto decreto è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- in data 5 settembre 2018 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato presso il Comune;
- con deliberazione n. 6 del 3 luglio 10 , l' Organo Straordinario di Liquidazione ha proposto all'Ente l'adesione alla procedura di liquidazione semplificata;
- con deliberazione della G.M. n. 90 del 7 agosto 2019, esecutiva ai sensi di legge, l'Ente ha aderito alla proposta della modalità semplificata di liquidazione, come previsto dall'art. 258, co. 1 del D.L.vo n. 267/2000, formalizzando l'impegno a reperire ed a mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse necessarie per la liquidazione della massa passiva rilevata, mediante la velocizzazione della riscossione, anche coattiva, dei residui attivi, il recupero delle fasce di evasione e di elusione fiscale, l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili e non indispensabili per le finalità dell'Ente;

Richiamata la propria deliberazione n. 5 del 23 settembre 2020, con la quale sono stati individuati i criteri per la liquidazione della massa passiva, ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000:

- a) è stato individuato il criterio cronologico per la definizione delle procedure transattive, come risultante dalla protocollazione in entrata delle istanze regolarmente documentate e presentate;
- b) è stato disposto di procedere, per la definizione dei crediti vantati dagli istanti, caratterizzati dai requisiti di ammissibilità, applicando la percentuale indifferenziata del 50%, fatta eccezione per i debiti derivanti da prestazioni di lavoro subordinato, che sono liquidati per intero;
- c) sono stati adottati i medesimi criteri e la stessa percentuale di definizione transattiva del 50% anche per le istanze documentate presentate tardivamente ed i debiti rilevati d'ufficio;

Dato atto che la massa passiva accertata ai fini degli stessi criteri è quella definita ai sensi dell'art. 254 co. 3, del T.U.E.L. e che, ad essa, si farà fronte con la massa attiva, di competenza del Comune definita dall'art. 255 del T.U.E.L.;

Rilevato che "Organo Straordinario di Liquidazione, nel rispetto della normativa vigente e in esecuzione delle circolari Ministeriali ha l'obbligo di notificare integralmente agli istanti creditori i provvedimenti di esclusione o di parziale ammissione dei crediti vantati al fine precipuo di consentire agli stessi di presentare gli eventuali ricorsi agli organi amministrativi e giudiziari competenti;

Che i provvedimenti di cui sopra, corredati dalla relativa documentazione nonché della relata di avvenuta notifica dovranno essere trasmessi al Ministero Dir. Centr. per la F.L. e per i servizi finanziari ufficio studi sett. giud.;

Considerata la nota n. prot. 16004/U.T. 4017 del 12.10.2021 con la quale il dirigente dell'ufficio tecnico del medesimo comune ha richiesto l'inserimento nella massa passiva la somma di € 36.483,55 spettante alla signora Avolino Concetta e figli per esproprio deliberato con atto n. 100 del 02.11.2016.

Considerata la nota n. 904/5005 del 16.12.2021 con la quale il medesimo dirigente dell'ufficio tecnico comunica che, a seguito di ulteriore analisi della documentazione, si evince che la somma richiesta ricade tra quelle indicate dall'art 6 comma 4 lettera H del D.L. 378/93 e pertanto non ammissibile all'inserimento della massa passiva.;

All'unanimità dei presenti

### DELIBERA

Per le ragioni espresse in narrativa, che qui s'intendono per intero richiamate e trascritte, di non ammettere alla massa passiva il presunto credito dell'importo di € 36.483,55 vantato dalla Sig.ra Avolino Concetta e figli.

Dare mandato all'Ufficio di Segreteria di trasmettere al creditore il presente provvedimento al fine di dare possibilità allo stesso di presentare eventualmente ricorso agli organi giudiziari e amministrativi competenti. La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24-08-1993 n. 376.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Di pubblicare la presente deliberazione a cura dei competenti uffici comunali:

- a) all'Albo pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale internet dell'Ente;
- b) nell'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale internet del Comune, da dedicare a tutti gli atti e gli avvisi dell'O.S.L.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE  
Dott. ALFIO FULVIRENTI – Dott.ssa CHIARA STELLA – RAG. LEONARDO RICHICHI